



N. 1892-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATRICE: DI GIORGI)

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze
geologiche

**d’iniziativa dei deputati MARIANI, GHIZZONI, ANTEZZA, BERLINGHIERI,
BOSCHI, BRAGA, BRATTI, CAPOZZOLO, CARELLA, COMINELLI, DALLAI,
D’INCECCO, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MORANI,
MOSCATT, ROSATO, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN e ZARDINI**

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 22 aprile 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 aprile 2015*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, è stato approvato in prima lettura dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa e assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente del Senato, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, il 5 maggio 2015.

Il disegno di legge – che si compone di tre articoli – intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra. Il testo promuove gli studi in materia di scienze geologiche attraverso gli incentivi per i nuovi iscritti e per la realizzazione di specifici progetti.

Al riguardo si ricorda che il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell'Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della relazione finale del 12 aprile 2013).

Nel corso dell'esame in 7ª Commissione sono stati compiuti approfondimenti sulle proposte emendative e sulla copertura prevista dal provvedimento su cui sussistevano alcuni problemi che hanno indotto la Ragioneria generale dello Stato ad esprimersi negativamente sul testo. Al fine di superare tali criticità, sono stati presentati ulteriori emendamenti, poi approvati, con cui si sono modificati gli oneri e le annualità di riferimento al fine di accelerare il prosieguo dell'iter.

Nello specifico, al fine di incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai

corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), l'articolo 1 (Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio), in seguito alle modifiche apportate in Commissione, prevede che venga destinata una quota almeno pari a 150.000 euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali nonché del contributo statale, erogato alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2017. Tali incentivi sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'articolo 2 (Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica) intende sostenere la ricerca per la previsione e prevenzione del rischio geologico, con due diverse tipologie di finanziamento. Per quanto concerne la prima tipologia, in particolare, si stabilisce che a decorrere dal 2016 l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico – operativo fino al 2016 – è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si precisa a riguardo che tale Fondo risulta istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con una

dotazione complessiva di 965 milioni di euro per sette anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono attualmente ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori e sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

La seconda tipologia di finanziamento consiste, dopo le modifiche in Commissione, in una autorizzazione di spesa di un milione di euro per l'anno 2016 e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca per i medesimi fini, ossia per la previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3 (Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei) modifica l'arti-

colo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che stabilisce che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1.000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, disponendo che si possono costituire dipartimenti universitari con la presenza anche di soli venti professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento del totale.

Tale articolo è pertanto finalizzato a consentire comunque la costituzione di dipartimenti universitari anche nel caso in cui afferisca ad essi un numero inferiore di docenti e ricercatori. I dipartimenti di scienze della terra presentano tali caratteristiche da anni.

Questo provvedimento pertanto risolve una situazione di grave criticità delle università italiane in quanto il combinato disposto dei limiti al *turnover* e dei vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti ha determinato una notevole contrazione del numero dei dipartimenti di scienze della terra e il conseguente accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare (Area 04 – Scienze della terra), come, ad esempio, Fisica (afferente all'Area 02), Botanica (afferente all'Area 05 – Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 – Scienze chimiche).

Nella seduta del 3 agosto 2016 la Commissione ha conferito mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo con le modifiche apportate.

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: PALERMO)

29 settembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

8 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: DEL BARBA)

3 agosto 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300.

Il parere è reso altresì nel presupposto che le norme di cui all'articolo 3 non facciano venire meno i risparmi determinati dalla riforma del sistema universitario.

Sugli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 e 1.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Premi e buoni di studio)

1. Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e con le modalità ivi previste, sono istituiti, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).

2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio di cui al comma 1 del presente articolo si provvede utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, secondo periodo, del de-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio)

1. **Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con cadenza annuale, un bando che definisce l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria.

3. I premi e i buoni di studio di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2.

(Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica)

1. Una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2.

(Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica)

1. **A decorrere dal 2016**, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università **e degli enti pubblici di ricerca** della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università **e degli enti pubblici di ricerca** e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di **un milione di euro per l'anno**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni **2017 e 2018**.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2016-2018**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2016**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. *Identico*.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei)

Identico

